#### Quesito n. 4

Con riferimento al Disciplinare di gara – Criteri di aggiudicazione , nel Criterio E) "Proposta migliorativa tecnico – esecutiva ...........che l'impresa intende proporre ", in calce si legge : "Qualora la variante migliorativa proposta non sia ritenuta adeguata e quindi non venga ritenuta accettabile verrà attribuito un punteggio pari a zero ad entrambi i punti 1 e 2 di cui sopra "; per cui chiaramente si tratta di un criterio qualitativo per cui la Commissione farà una valutazione soggettiva della proposta .

Peraltro nel criterio di valutazione F ) – Offerta economica , si evidenziano due formule di calcolo del ribasso ( evidenziate anche nella Lista delle Lavorazioni , consegnata in sede di sopraluogo ) a seconda che l'impresa proponga o meno la miglioria E) .

# Quindi si pone la seguente domanda :

nel caso in cui l'impresa proponga la miglioria E) ( a cui chiaramente è associato un valore economico ) , nel caso in cui la Commissione per ragioni soggettive , non ritenga valida la stessa , nel calcolo del ribasso e quindi del punteggio b si tiene conto del valore economico della miglioria oppure no ?

### Risposta al quesito n. 4

Si ritiene che il disciplinare di gara al paragrafo 6 contenga già una chiara risposta al quesito posto. Si riporta di seguito uno stralcio di quanto indicato nello stesso paragrafo 6.

"Relativamente al criterio di valutazione "E - Interventi addizionali sull'impalcato del ponte", di cui alla sopraindicata tabella, che se viene definita nel presente disciplinare di gara come "variante migliorativa" o semplicemente "variante", si precisa quanto segue. Si puntualizza che la miglioria richiesta costituisce una variante migliorativa — che viene espressamente autorizzata ai sensi dell'art. 95, comma 14, lett. a) del codice - che ha per oggetto aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara, che non si traduce in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto e che, come tale, può essere sempre e comunque introdotta in sede di offerta....omissis....

Nel caso in cui la variante proposta non sia ritenuta accettabile sarà attribuito un punteggio pari a zero relativamente al criterio di valutazione "E" e per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica sarà considerato il ribasso relativo al progetto esecutivo a base di gara indicato nella terzultima pagina della lista delle categorie. Qualora invece la proposta di variante venga ritenuta accettabile e quindi valutata nell'ambito del criterio di valutazione "E" (attribuendo un punteggio maggiore di zero e non superiore a 24 punti) in caso di aggiudicazione la variante sarà sempre richiesta dalla stazione appaltante senza che la stessa possa più discrezionalmente decidere se richiederla o meno.

Quindi, qualora l'appaltatore offra la variante ma la commissione giudicatrice e la Stazione appaltante decidano motivatamente di non ritenerla accettabile perché non in grado di garantire i livelli minimi di qualità tecnica o non sufficientemente individuata e definita in sede di offerta o non rispettosa dei vincoli minimi previsti, sarà onere dello stesso appaltatore eseguire le lavorazioni dell'appalto così come previste nel progetto posto a base di gara in base al ribasso percentuale offerto nella terzultima pagina della lista delle categorie relativo al progetto esecutivo a base di gara senza i lavori della variante e senza eseguire le lavorazioni oggetto della variante offerta.

Pertanto nel caso in cui i concorrenti offrano la variante migliorativa è comunque fatto obbligo presentare sempre e comunque l'offerta relativa alla realizzazione del progetto esecutivo senza variante perché qualora la variante proposta non sia ritenuta accoglibile, il concorrente in caso di aggiudicazione dovrà impegnarsi a realizzare il progetto esecutivo a base di gara.

Sempre in caso di presentazione di variante qualora la commissione giudicatrice non valuti la proposta di variante come adeguata, attribuirà un punteggio in relazione al criterio pari a zero e nella formula  $\mathbf{Fi} = \mathbf{Ri} \ / \mathbf{R} \ max$  per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica sarà considerato il ribasso relativo al solo progetto esecutivo indicato nella terzultima pagina della lista delle categorie. Invece, qualora la commissione giudicatrice valuti come accettabile e rispettosa dei requisiti minimi la variante, alla variante stessa verrà attribuito un punteggio maggiore di zero fino al massimo di 24 punti e nella formula dell'offerta economica verrà preso in considerazione l'offerta comprensiva della variante.

In caso di aggiudicazione ad un concorrente che abbia presentato la proposta di variante che sia sia ritenuta accoglibile e quindi valutata dalla commissione, la stazione appaltante sarà tenuta ed obbliga a prevedere in contratto anche l'esecuzione dei lavori stessi di variante proposti."

### Quesito n. 5

Si chiede di confermare che l'impresa non avrà oneri di smontaggio e rimontaggio dei sottoservizi aggrappati alle due travi di bordo dell'impalcato.

## Risposta al quesito n. 5

Nel progetto non è contemplato che a carico dell'Impresa esecutrice siano previsti oneri per lo smontaggio e rimontaggio dei sottoservizi collocati sulle due travi di bordo dell'impalcato.